Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 2 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 1 DEL 2 GENNAIO 1984:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1983.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1984.

(6655)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1983, n. **748.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, recante interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « urbanizzazione » *sono aggiunte le seguenti*: « primaria e secondaria »; *le cifre*: « 400 miliardi » *e* « 300 miliardi » *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: « 420 miliardi » *e* « 320 miliardi »; *sono aggiunte, in fine, le parole*: « fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.

1-*quater*. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale.

1-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania provvede all'attribuzione dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al comma 3 »;

il comma 6 è soppresso.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*bis*. — 1. In relazione alla necessità che il comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data. Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.

2. Il comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo nonché, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.

3. Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora siano previsti pareri vincolanti di amministrazioni statali e subregionali, i predetti strumenti sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri in senso favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere del comune di Pozzuoli.

4. E' prorogata per il comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni,

nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa del suolo' ".

2. A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:

a) lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli articoli, rispettivamente, 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

c) lire 200 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. — 1. Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984.

2. I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nel comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 1° settembre 1983 ed il 31 dicembre 1984.

3. Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.

4. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a valere sulle disponibilità della stessa legge.

5. Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative a mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiante, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.

6. In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, è consentita la concessione temporanea di licenza commerciale ai titolari di licenza costretti ad abbandonare la località di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea.

Art. 5-*ter*. — 1. Per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e dalle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, sono concessi i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986:

a) alla regione Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare: quanto a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli interventi in provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle province di Parma e di Modena relativi all'alluvione del 1982; e quanto a lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, a quelli in provincia di Reggio Emilia relativi al terremoto del 1983;

b) alla regione Friuli-Venezia Giulia, lire 48 miliardi da destinare agli interventi in provincia di Udine, in ragione di lire 18 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986;

c) alla regione Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli interventi nelle province di Como e di Sondrio, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

2. Le regioni interessate provvedono a disciplinare l'utilizzazione dei contributi di cui al precedente comma secondo i principi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, in quanto compatibili.

3. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Restano conseguentemente sospesi, per il medesimo triennio, i versamenti delle annualità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*quater*. — 1. Per il ripristino delle opere demaniali, di culto e monumentali di conto dello Stato, danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle province di Parma e di Reggio Emilia, ivi compresi gli interventi necessari per la riattazione dell'Università di Parma, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi, che farà carico al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.

2. L'ANAS provvede agli interventi per il ripristino delle strade statali nelle zone delle regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi di cui al precedente articolo 5-*ter*, nonché al completamento della strada di raccordo in variante delle strade statali numeri 308 e 523 tra Ghiare di Berceto e Bivio Bertorella.

3. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 20 miliardi per gli interventi da realizzare in Emilia-Romagna ed in lire 12 miliardi per quelli in Friuli-Venezia Giulia, fa carico al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984 ».

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1984, e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — SCOTTI — GORIA — LONGO — NICOLAZZI — VISENTINI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 4 gennaio* 1984.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **749**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica analitica clinica.

Art. 2.

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biostratigrafia e paleoecologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1983
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **750**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biopolimeri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1983
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 1983.

Disposizioni fitosanitarie per l'importazione di piante ospiti di Erwinia amylovora.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Viste le direttive (CEE) del Consiglio n. 77/93 del 21 dicembre 1976, n. 80/392 e 80/393 del 18 marzo 1980 concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 15 della direttiva (CEE) n. 77/93 summenzionata, che riserva agli Stati membri la facoltà di adottare, in caso di pericolo immediato di introduzione e diffusione nei propri territori di organismi nocivi, disposizioni protettive complementari non previste dalla direttiva stessa;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, modificato con decreto ministeriale 24 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, concernente le norme fitosanitarie relative alla importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1983, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione di vegetali ospiti di *Erwinia amylovora;*

Vista la decisione della commissione CEE del 27 ottobre 1983, che autorizza la Francia e l'Italia ad adottare provvisoriamente disposizioni complementari per premunirsi contro l'introduzione di Erwinia amylovora;

Considerato che le misure fitosanitarie previste dal presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio per l'introduzione in Italia di Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco batterico;

Ritenuto che le piante appartenenti ai generi *Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus,* e *Stranvaesia* possono essere ospiti di *Erwinia amylovora;*

Decreta:

Art. 1.

E' proibita l'importazione nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti vegetali originari dei Paesi comunitari:

Cotoneaster

Crataegus

Malus, qualora appartengano alle varietà sottoindicate, ad eccezione dei frutti:

Idared
Red jade
Van Eseltine

Pyracantha, qualora appartengano alla varietà Orange Glow

Pyrus, qualora appartengano alle varietà sottoindicate, ad eccezione dei frutti:

Alexandrine Douillard
Durondeau
Passacrassana

Sorbus, qualora appartengano alla specie S. aria

Stranvaesia, qualora appartengano alla specie S. davidiana.

Art. 2.

Fatti salvi i divieti di cui all'articolo precedente, i vegetali dei generi *Chaenomeles, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus* (tranne S. intermedia) e *Stranvaesia*, originari dei Paesi comunitari, ad eccezione dei frutti e delle sementi, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana alle seguenti condizioni, oltre a quelle già fissate dal decreto ministeriale 11 luglio 1980, citato nelle premesse:

a) i vegetali sono originari di uno Stato comunitario o di una regione sotto specificati:

la Grecia;
l'Irlanda;
il Lussemburgo;
i Lander Baviera e Saar, per la Repubblica Federale di Germania;
la Francia, salvo il dipartimento del Basso Reno nella regione Alsazia, i dipartimenti della regione Aquitania, il dipartimento del Loiret nella regione Centro, il dipartimento del Val D'Oise nella regione Ile de France, i dipartimenti della regione Nord - Pas de Calais, i dipartimenti della Somme nella regione Piccardia e il dipartimento dell'Alta Savoia nella regione Rodano-Alpi;
le Contee Cumbria, Durham, North Umberland e North Yorkshire in Inghilterra e Scozia e Irlanda del Nord per il Regno Unito,

oppure:

b) i vegetali sono stati prodotti in un campo:

aa) situato in una « zona protetta » ufficialmente delimitata ed avente una superficie di almeno 50 km^2, ossia una zona in cui almeno le piante ospiti vengano sottoposte ad un sistema ufficiale di lotta inteso a ridurre al minimo il rischio di propagazione di Erwinia amylovora a partire dai vegetali ivi coltivati;

bb) che, al pari delle altre parti della « zona protetta » che lo circondano, a decorrere dall'inizio dell'ultimo periodo completo di vegetazione, si sia rivelato esente da Erwinia amylovora in occasione di:

ispezioni ufficiali effettuate almeno due volte sul campo e nelle zone che lo circondano su una larghezza di almeno 250 metri, una volta nei mesi di luglio-agosto e una volta nei mesi di settembre-ottobre;

controlli ufficiali senza preavviso nella zona che circonda il campo su una larghezza di almeno 1 km, eseguiti almeno due volte nel periodo luglio-ottobre in appropriati luoghi selezionati nei quali si coltivano, in particolare, piante indicatrici;

prove ufficiali effettuate secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni prelevati ufficialmente dopo l'inizio dell'ultimo periodo completo di vegetazione sia su vegetali che abbiano rivelato sintomi di Erwinia amylovora nel campo o nelle altre parti della « zona protetta », sia su un numero appropriato di altre piante ospiti scelte a caso — ma armonicamente ripartite durante il periodo di crescita — nel campo e nella zona che lo circonda su una larghezza di almeno 250 metri;

cc) dal quale, come dal resto della « zona protetta », non sia stata prelevata alcuna pianta ospite che presentasse sintomi di Erwinia amylovora senza preventiva indicazione o approvazione ufficiali;

c) i vegetali sono stati sottoposti ad adeguate misure amministrative per garantire la loro identità e, in particolare, muniti di un contrassegno sul campo nel caso di alberi da frutta;

d) il campo di produzione deve essere stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità fitosanitarie dei Paesi interessati con notifica, in via riservata, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di informazioni sull'ubicazione del campo, del tipo e del numero dei vegetali ivi coltivati;

e) i materiali di moltiplicazione sono imballati in contenitori chiusi, che sono stati ufficialmente sigillati e provvisti di un contrassegno che consente di identificare la spedizione e che è riprodotto nel certificato fitosanitario;

f) i certificati fitosanitari che accompagnano la merce devono precisare gli eventuali trattamenti chimici subiti dai vegetali dopo l'inizio dell'ultimo periodo completo di vegetazione, qualora detti trattamenti abbiano lo scopo di prevenire la contaminazione, lo sviluppo o la diffusione di Erwinia amylovora o di combattere questo organismo nocivo.

Art. 3.

L'importante delle singole partite di vegetali, di cui all'art. 2 del presente decreto, deve essere autorizzata di volta in volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificato:

il tipo e il numero dei vegetali importati;

il Paese di origine;

la denominazione e l'ubicazione del vivaio dal quale provengono i vegetali;

la dogana di entrata nel territorio nazionale;

l'ubicazione esatta dell'azienda ove il materiale verrà messo a dimora.

Art. 4.

I vegetali importati dovranno rimanere per due anni nel luogo specificato della messa a dimora, sotto il controllo dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, e non potranno essere oggetto di commercio prima della scadenza del periodo sopra indicato.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei vegetali, provvederà a disporre per sondaggio prelievi ufficiali di campioni da destinare alle analisi ufficiali e a dettare tutte le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

I vegetali dei generi *Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus* e *Stranvaesia,* ad eccezione dei frutti e sementi originari dei Paesi europei non comunitari non possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(6917)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 giugno 1983.

Tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visti gli articoli 45, 46, 56 e 136, primo comma, del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e aggiunte, con i quali è disciplinato il servizio delle verificazioni degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e la soppressione di indennità particolari, che all'art. 24 stabilisce i compensi spettanti agli ispettori metrici per l'esecuzione delle predette verificazioni a domicilio;

Considerato che l'art. 24 precitato stabilisce che le operazioni di verifica a domicilio compiute entro il raggio di tre chilometri dalla sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo spetta l'indennità fissa di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 1952, e per quelle svolte in località situate oltre tale distanza spetta il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, che all'art. 16 stabilisce che la liquidazione delle spese relative al trasporto di materiali e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare

il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreto delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro;

Ritenuta pertanto la necessità di stabilire una tariffa per la liquidazione delle spese di trasporto dei campioni e degli strumenti occorrenti per eseguire le verificazioni degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti in località situate oltre la distanza di tre chilometri dalla sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo;

Considerato che la particolare natura e le specifiche modalità di svolgimento dei servizi di che trattasi rendono necessario l'uso di un proprio mezzo di trasporto;

Tenuto conto delle caratteristiche dei percorsi nonché della natura e della quantità degli strumenti da trasportare;

Considerato che il trasporto delle predette attrezzature può essere effettuato con la stessa categoria di autovetture per l'uso delle quali, ai fini del solo trasporto personale, l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, stabilisce un compenso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo della benzina super vigente nel tempo;

Ritenuta la necessità di corrispondere una congrua quota aggiuntiva al compenso precitato, a titolo risarcitorio dei più elevati consumi e del maggiore logorio cui l'autovettura è sottoposta per il trasporto del materiale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1983 le spese per il trasporto personale e dei campioni e strumenti necessari ad effettuare le operazioni di verifica degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti in località distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo sono liquidate ai singoli ispettori metrici che eseguono i relativi sopralluoghi sulla base della tariffa di L. 150 per chilometro, oltre all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, citata nelle premesse.

Per carico, scarico e movimentazione del materiale metrico spetta per ogni sopralluogo la somma di L. 800.

Art. 2.

Il chilometraggio di cui al precedente art. 1 è computato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi per l'esecuzione di ciascun sopralluogo o gruppo di sopralluoghi effettuati ad ogni uscita dalla sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri sono trascurate; quelle superiori sono arrotondate a chilometro intero.

Per ciascuna uscita, antimeridiana o pomeridiana o giornaliera a seconda dei casi, il circuito dei sopralluoghi da eseguire sarà programmato secondo la più opportuna continuità topografica, al fine di assicurarne la percorrenza col minor numero possibile di chilometri.

Art. 3.

I fabbricanti e gli utenti che richiedono la verificazione a domicilio dei propri strumenti metrici debbono preventivamente corrispondere all'erario:

a) la somma di L. 3.000 per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati nel territorio del comune sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo;

b) la somma di L. 3.500 per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti od esercizi situati fuori del detto territorio, entro i confini della provincia.

I detti importi sono versati dai richiedenti su conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale competente per territorio, con imputazione al cap. 3600, capo XVIII, dello stato di previsione della entrata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1983
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 374

(6880)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1983.

Abilitazione della Cassa depositi e prestiti a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 20 luglio 1983, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la Cassa depositi e prestiti è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento

di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6944)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 1983.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1982, della somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota dell'imposta generale sulla entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, numero 6/2815/1973, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di IGE per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di IGE dovuta alla regione sarda per l'anno 1982 dovrà far carico al cap. 1980 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1983, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, mediante riduzione dal fondo per l'attuazione dello ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con lettera n. 8368 del 31 agosto 1983;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1982, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modifiche ed integrazioni, una somma sostitutiva della quota variabile dell'IGE, quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di IGE devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura del 971,484375 per cento (novecentosettantuno e quattrocentottantaquattromilatrecentosettantacinque per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1983

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1983
Registro n. 54 *Finanze, foglio n.* 118

(6742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palli & C. - Fornace calce e laterizi S.p.a., sede di Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Palli & C. - Fornace calce e laterizi S.p.a., sede di Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silmar di Casalecchio di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1982 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, in amministrazione straordinaria, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmoplant, con sede in Milano, uffici di Milano, centro ricerche di Milano-Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delfi S.a.s., in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delfi S.a.s., in Gravellona Toce (Novara), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Nuova utensileria italiana, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede in Novara e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6826)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 14 dicembre 1983: «Revisione delle tariffe postali per l'estero». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 357 del 30 dicembre 1983).

Nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale citato in epigrafe, pag. 9963, dove è scritto:

1.2. *Aerogrammi* . . . . L. *500*

leggasi:

1.2. *Aerogrammi* . . . . L. *550*

(4)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

Corso dei cambi del 29 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1665 —	1665 —	1665,15	1665 —	1665 —	1665 —	1665 —	1665 —	1665 —	1665 —
Marco germanico . . .	607,910	607,910	608,40	607,910	607,90	607,80	607,700	607,910	607,910	607,90
Franco francese .	198,900	198,900	198,60	198,900	199,05	198,67	198,630	198,900	198,900	198,90
Fiorino olandese .	541,210	541,210	541 —	541,210	540,90	541,20	541,200	541,210	541,210	541,20
Franco belga . . .	29,767	29,767	29,78	29,767	29,79	29,67	29,775	29,767	29,767	29,76
Lira sterlina .	2399,600	2399,600	2402 —	2399,600	2400 —	2400,35	2401,100	2399,600	2399,600	2399,60
Lira irlandese .	1884,250	1884,250	1885 —	1884,250	1883 —	1883,62	1883 —	1884,250	1884,250	—
Corona danese . . .	167,950	167,950	167,90	167,950	167,88	167,96	167,970	167,950	167,950	167,95
E.C.U. . .	1371,930	1371,930	1371,930	1371,930	1371,38	1371,93	1371,930	1371,930	1371,930	1371,93
Dollaro canadese . .	1338,500	1338,500	1338 —	1338,500	1337,75	1388,32	1338,150	1338,500	1338,500	1338,50
Yen giapponese .	7,171	7,171	7,18	7,171	7,165	7,17	7,169	7,171	7,171	7,17
Franco svizzero . .	761,300	761,300	761,50	761,300	761,55	761,55	761,800	761,300	761,300	761,30
Scellino austriaco .	86,255	86,255	86,25	86,255	86,25	86,24	86,235	86,255	86,255	86,95
Corona norvegese . . .	215,800	215,800	215,50	215,800	215,54	215,65	215,700	215,800	215,800	215,80
Corona svedese . .	207,490	207,490	207,25	207,490	207,25	207,42	207,350	207,490	207,490	207,80
FIM .	285,500	285,500	284,75	285,500	284,85	285,35	285,200	285,500	285,500	—
Escudo portoghese .	12,420	12,420	12,50	12,420	12,50	12,46	12,500	12,420	12,420	12,42
Peseta spagnola . .	10,567	10,567	10,56	10,567	10,56	10,56	10,562	10,567	10,567	10,56

Media dei titoli del 29 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % *1935* . .	42,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	93,975
» 6 % » » 1970-85 .	91,250
» 6 % » » 1971-86 .	85,900
» 6 % » » 1972-87 .	81,650
» 9 % » » 1975-90 .	81,850
» 9 % » » 1976-91 .	80,200
» 10 % » » 1977-92 .	81,250
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	84,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	75,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,575
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,700
» » » » 1-10-1982/84 .	99,875
» » » » 1-11-1982/84 .	99,825
» » » » 1-12-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 1-1983/85 . .	100,150
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,425
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 .	99,425
» » » » 1- 5-1983/85 .	99,400
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,725
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,175
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,350
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,875
» » » » 1-10-1982/86 .	99,925
» » » » 1-11-1982/86 .	100,025
» » » » 1-12-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,800
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,675
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,625
» » » » 1- 5-1983/87 .	99,550
» » » » 1- 6-1983/87 .	99,575
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	99,925
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	98,800
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1984 .	96,925
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,075
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,125
» » » 17 % 1- 7-1985 .	100,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	88,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1665 —
Marco germanico .	607,805
Franco francese .	198,765
Fiorino olandese . .	541,205
Franco belga	29,771
Lira sterlina	2400,350
Lira irlandese	1883,625
Corona danese	167,960
E.C.U.	1371,930
Dollaro canadese . .	1338,325
Yen giapponese	7,170
Franco svizzero	761,550
Scellino austriaco .	86,245
Corona norvegese .	215,750
Corona svedese .	207,420
FIM	285,350
Escudo portoghese .	12,460
Peseta spagnola	10,564

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi pubblici a posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 19-20, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 7-14 maggio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 105, foglio n. 255, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

Nel Bollettino ufficiale n. 21-22, parte II, del Ministero della pubblica istruzione del 21-28 maggio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 105, foglio n. 253, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

(6889)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 51-52 del 17-24 dicembre 1981, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 81, foglio n. 245, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 77, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(6890)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà come sottoindicato, per i seguenti settori di discipline:

settore di discipline n. 32 - elettronica (borse n. 29): convocazione giorno 20 gennaio 1984, alle ore 8,30 presso la sala delle conferenze, piano terra, del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma;

settore di discipline n. 39 - filologia classica (borse n. 10): convocazione giorno 25 gennaio 1984 alle ore 8,30 presso la sala delle conferenze, piano terra, del Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(6936)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari - Istituto matematico - palazzo delle scienze - via Ospedale, 72 - Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1984, ore 9.

(6967)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Verona.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Verona, facoltà di economia e commercio - Istituto di lingue e letterature straniere, vicolo Dietro S. Francesco, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 8 febbraio 1984, ore 9.

(6956)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso riguardante la pubblicazione di graduatorie generali regionali di concorsi pubblici a posti di restauratore, di disegnatore e di segretario.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 9-10 del settembre-ottobre 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1981, registro n. 18, foglio n. 129, con il quale sono state approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattordici posti di restauratore in prova di opere e manufatti metallici-armi antiche nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 9-10 del settembre-ottobre 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1981, registro n. 16, foglio n. 244, con il quale sono state approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a otto posti di restauratore in prova di opere e manufatti lignei nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero, bandito con decreto ministeriale 13 dicembre 1978.

Nei Bollettini ufficiali, parte II, n. 7-8 del luglio-agosto 1980 e n. 7-8 del luglio-agosto 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali sono stati pubblicati, rispettivamente, il decreto ministeriale 11 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1980, registro n. 13, foglio n. 271, con il quale sono state approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a settantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero, bandito con decreto ministeriale del 10 marzo 1978 e il relativo errata-corrige.

Si avverte che nei Bollettini ufficiali, parte II, n. 7-8 del luglio-agosto 1980 e n. 7-8 del luglio-agosto 1981 del Ministero per i beni culturali e ambientali sono stati pubblicati, rispettivamente, il decreto ministeriale 12 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1980, registro n. 14, foglio n. 74, con il quale sono state approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero, bandito con decreto ministeriale 28 aprile 1978 ed il relativo errata-corrige.

(6912)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e definitiva del concorso, per esami, a venticinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quinta categoria del personale per gli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali del compartimento per la Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni del 15 dicembre 1983, n. 24, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. ULA/A/9029 del 15 gennaio 1980 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a venticinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della V categoria del personale per gli uffici locali dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali del compartimento per la Toscana, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17882 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 24 giugno 1978.

(6891)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di dirigente di primo grado.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - Foglio inserzioni n. 334 del 6 dicembre 1983, è stato pubblicato il bando del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di dirigente di primo grado in prova.

Il termine per la presentazione delle relative domande sarebbe dovuto scadere il giorno 5 gennaio 1984.

Al fine di consentire la partecipazione del maggior numero possibile di candidati al concorso di che trattasi, con il presente avviso vengono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione di ulteriori trenta giorni a decorrere dal 5 gennaio 1984.

Pertanto il nuovo termine di presentazione delle domande scadrà il giorno 4 febbraio 1984.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del bando e vanno indirizzate all'ISVAP, via Piemonte, 127 - 00187 Roma.

I titoli di studio richiesti sono: diploma di laurea in informatica o matematica o ingegneria o in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato i 45 anni, salve le maggiorazioni di legge.

Gli stessi debbono aver maturato esperienza almeno quinquennale nel settore E.D.P. oppure aver occupato posizioni con responsabilità gestionali nel settore E.D.P., per almeno tre anni in istituti o società di dimensioni medio-grandi oppure aver occupato cariche nel servizio E.D.P., quali: responsabile del settore analisi e sviluppo, responsabile della gestione operativa, responsabile di progetto D.P., analista di sistemi o applicativo.

(6953)

PROVINCIA DI BOLZANO

Sessione di esami di idoneità su base provinciale per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

In base alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, ed in esecuzione della delibera della giunta provinciale 14 novembre 1983, n. 6435, è indetta la sessione di esami di idoneità su base provinciale relativa all'anno 1983 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali per i profili professionali: medici, farmacisti, veterinari.

Agli esami di idoneità su base provinciale sono ammessi soltanto i candidati che hanno la loro residenza nella provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda:

le idoneità conseguibili;

i requisiti per l'ammissione;

le norme generali per la valutazione dei titoli;

le norme particolari per l'ammissione agli esami di idoneità in: pediatria, medicina nucleare, chirurgia maxillo-facciale, igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

l'ammissione agli esami;

lo svolgimento delle prove di esame;

la valutazione delle prove di esame,

valgono le norme contenute nel decreto del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo, devono essere presentate alla giunta provinciale, ufficio ruoli nominativi provinciali, Bolzano, via Mendola, 5, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando. In esse il candidato deve indicare, oltre ai dati richiesti nell'art. 8 del citato decreto del Ministro della sanità, anche se vuole conseguire gli esami in lingua italiana o in lingua tedesca.

Le commissioni d'esame vengono nominate con delibera della giunta provinciale secondo le norme della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio ruoli nominativi provinciali, Bolzano, via Mendola, 5, tel. (0471) 38061.

(6913)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 357 del 30 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Parma: Concorso pubblico, per esami, a otto posti di applicato aggiunto della carriera esecutiva.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. **27.**

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 1° *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma della Sardegna eroga, in favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna e comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari:

sotto forma di assegno mensile;

a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in comuni diversi da quello di residenza dei medesimi.

I sussidi verranno corrisposti con le modalità di seguito indicate a favore dell'interessato o, in caso di minore età, a favore di chi esercita la patria potestà.

Art. 2.

E' condizione per il godimento mensile del beneficio di cui all'art. 1 della presente legge, il sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede alle prestazioni sanitarie specifiche.

Il talassemico, l'emofilico e l'emolinfopatico si muniranno di idonea attestazione su detta regolarità, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha l'obbligo, il rilascio della relativa certificazione.

Art. 3.

L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo riferibile ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, non superi le seguenti misure per ciascun nucleo familiare:

a) L. 7.000.000 per nucleo familiare fino a due persone;

b) L. 9.500.000 per nucleo familiare fino a quattro persone;

c) L. 11.000.000 per nucleo familiare fino a sei persone;

d) L. 13.000.000 per nucleo familiare con più di sei persone.

Per nucleo familiare ai fini della presente legge deve intendersi:

nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico coniugato, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli minori;

nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico celibe o nubile, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e fratelli minori.

Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al talassemico o all'emofilico o all'emolinfopatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dell'interessato stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dell'interessato stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di soggetto celibe o nubile.

La misura dell'assegno mensile è così determinata:

L. 200.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici sprovvisti di qualsiasi reddito;

L. 130.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici con reddito netto effettivo annuo fino a L. 3.000.000;

L. 100.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici compresi nelle fasce di reddito *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al primo comma.

Art. 4.

I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici:

a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;

b) che non superino il reddito effettivo netto annuo, computato per i soggetti interessati coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di L. 15.000.000.

I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del cento per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di L. 130 a chilometri per l'uso di automezzo privato, ai talassemici, agli emofilici ed agli emolinfopatici, che si recano in comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l'effettuazione delle terapie e degli esami connessi allo specifico status morboso.

I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di L. 10.000 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici che si recano in comuni della Sardegna distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza, per l'effettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morboso purché il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero.

Art. 5.

Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza, presentare domanda all'assessorato all'igiene e sanità della Regione sarda direttamente o tramite le rispettive associazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza e stato di famiglia;

c) referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, entrambi in originale, rilasciati da uno dei presidi pubblici di diagnosi e cura di cui all'art. 1 della presente legge;

d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge.

Art. 6.

La concessione dell'assegno di assistenza è disposta con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale da adottarsi su proposta dello stesso assessore, sulla base del referto ematologico di cui al punto *c*) del precedente art. 5.

Copia del decreto sarà trasmessa all'interessato, al comune di residenza che dovrà provvedere all'erogazione dell'assegno secondo le modalità previste nel successivo art. 7 della presente legge, e alle rispettive associazioni relativamente alle domande da queste ultime inoltrate.

Art. 7.

L'assegno di assistenza viene erogato agli aventi diritto da parte del comune di residenza per conto dell'amministrazione regionale, la quale provvede a tal fine alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

Il fondo di cui al precedente comma è costituito, presso ciascun comune interessato, con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici ivi residenti al 30 dicembre 1982.

Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima, se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono di norma trimestralmente all'assessorato regionale all'igiene e sanità, corredati dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonché dall'attestazione di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Il comune di residenza dei soggetti interessati procederà all'erogazione dell'assegno in favore dell'avente diritto, previa acquisizione da parte dello stesso della certificazione sanitaria in originale attestante la regolarità della fruizione della terapia di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge; al fine dell'erogazione dell'assegno, la certificazione potrà essere considerata validamente prodotta soltanto se rilasciata in data non anteriore a quindici giorni dal giorno del pagamento dell'assegno.

I fondi previsti dal presente articolo saranno posti a disposizione dei comuni mediante l'apertura dei conti correnti di cui all'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 8.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul cap. 12055 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 25 novembre 1983

ROJCH

(6841)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227